



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 153 DEL 06/12/2021

OGGETTO:

ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AREE ALL'APERTO

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare:

- l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, così come convertito in L. 74/2020, in cui al comma 8 prevede il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede all'art. 1 comma 5 la misura del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 22 giugno 2021, che prevede all'art. 1 comma 1 l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'obbligo di indossare gli stessi qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale o nel caso di assembramenti o affollamenti;
- la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra a livello nazionale un costante aumento, con conseguente incremento dei contagi anche a livello locale;

Tenuto conto della circolare della Prefettura prot. 15.5/2020-002593, in cui viene sollecitata l'adozione di provvedimenti sindacali - ai sensi art. 50 del Testo unico degli enti locali -, finalizzati a sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggiore richiamo di pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie cittadine un maggiore afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Considerato che l'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000 – Testo unico degli enti locali - così come novellato dal decreto legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" prevede che il Sindaco – in qualità di rappresentante della comunità locale – possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana nonché, in qualità di autorità sanitaria, in caso di emergenza, di disciplinare alcuni aspetti di dettaglio a valenza esclusivamente locale sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali assunti;

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni atte ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, al fine di contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia, prescrivendo specifici comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 25/3/ 2020 n. 19 convertito dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, **da mercoledì 8 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022** l'obbligo di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in occasione di eventi che comportano rischio di assembramento e affollamento (a titolo esemplificativo: mercato, Mercatino di Bienate, fiere, etc.) con il contestuale obbligo, per gli organizzatori degli eventi di carattere privato, di adottare idonee misure informative del presente dispositivo mediante apposizione – ben visibile – di avvisi ai varchi d'ingresso e nei percorsi interni, nonché il presidio degli ingressi principali con personale preposto ad informare e sensibilizzare il pubblico a riguardo;

RICORDA

l'obbligo generalizzato di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale o in caso di affollamento, in qualsiasi giorno e luogo frequentato

AVVISA

- l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 1.000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.
- la presente ordinanza potrà essere prorogata qualora alla scadenza dovessero persistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata;

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/71.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Magnago.

IL SINDACO
Carla Picco